FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego GIACOPINELLI, Alberto BIANCARDI e della società A.S.D. VILLAFRANCHESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Diego GIACOPINELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villafranchese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), Fd) ed Fe), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 dal 12.12.2024 ed in quella 2025 – 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciali ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) ed Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 dal 12.12.2024 ed in quella 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito che il sig. Alberto Biancardi affidasse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciali al sig. Massimiliano Fornesi, sebbene lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

 Alberto BIANCARDI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Villafranchese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) ed Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 dal 12.12.2024 ed in quella 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Villafranchese militante nel campionato Juniores Provinciali al sig. Massimiliano Fornesi sebbene lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

 A.S.D. VILLAFRANCHESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Diego GIACOPINELLI,
 - Sig. Alberto BIANCARDI,
 - Società A.S.D. VILLAFRANCHESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego GIACOPINELLI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego GIACOPINELLI,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto BIANCARDI,
 - € 900,00 (novecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAFRANCHESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò